



IVA

Novità Iva del decreto correttivo

di Marco Peirolo

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

Il D.Lgs. 81/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 12 giugno 2025, nel dettare **disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari**, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, ha introdotto alcune **novità in materia di Iva**.

In primo luogo, l'Iva dovuta dai contribuenti in regime forfetario sugli **acquisti di beni e servizi in reverse charge** e sugli **acquisti intracomunitari di beni** non dovrà più essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma **entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare**.

Secondo l'attuale disciplina, i contribuenti che applicano il regime forfetario, per le **operazioni soggette a reverse charge**, per le quali quindi sono debitori della relativa Iva, emettono l'autofattura o integrano la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e provvedono al versamento **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni, **senza però esercitare la detrazione**.

Per gli **acquisti intracomunitari di beni**, invece, i contribuenti in regime forfetario applicano **l'articolo 38, comma 5, lettera c), D.L. 331/1993**, in base al quale, se gli acquisti di beni provenienti da altri Paesi membri sono di ammontare **inferiore ai 10.000 euro su base annuale**, l'Iva è **assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni** e, di conseguenza, il cessionario italiano che applica il regime forfetario non ha l'obbligo di iscriversi all'archivio VIES, **né di compilare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari neppure ai fini statistici**, salvo la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.

Nel caso, invece, in cui gli acquisti intracomunitari **superino il limite di 10.000 euro all'anno**, l'Iva è dovuta in Italia, sicché il **cessionario in regime forfetario deve**, non solo essere **iscritto alla banca dati VIES**, ma anche integrare la fattura ricevuta indicando **l'aliquota e l'imposta**, che deve essere **versata entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione. Ove obbligatorio, il cessionario è altresì tenuto a compilare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari ai soli fini statistici.



Come anticipato, il D.Lgs. 81/2025 **differisce il termine di versamento dell'Iva entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre** solare sia per gli acquisti di beni e servizi oggetto di *reverse charge*, sia per gli acquisti intracomunitari di beni.

In secondo luogo, il **divieto di fatturazione elettronica** tramite Sistema di Interscambio delle **prestazioni sanitarie rese** nei confronti dei consumatori finali diventerà **permanente**.

Attualmente, a seguito della proroga operata, da ultimo, dall'[**articolo 3, comma 6, D.L. 202/2024**](#) (Decreto "Milleproroghe"), l'[**articolo 10-bis, comma 1, D.L. 119/2018**](#), prevede che, per i **periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio**.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 81/2025 ha giustificato la decisione di **rendere permanente il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie** in considerazione dell'esigenza di **evitare il sostenimento di costi da parte sia degli operatori sanitari, sia dell'Amministrazione finanziaria** in relazione agli investimenti infrastrutturali necessari per individuare un sistema di gestione delle fatture elettroniche, diverso dal Sistema di Interscambio, che garantisca **un'adeguata tutela dei dati personali** contenuti nelle fatture.

Il divieto di fatturazione elettronica si applicherà, pertanto, a regime, per cui le **prestazioni sanitarie rese** a favore dei consumatori finali **continueranno ad essere fatturate in formato cartaceo o elettronico**, ma extra-Sistema di Interscambio ([**circolare n. 14/E/2019**](#) e [**risposta n. 78/E/2019**](#)).

In terzo e ultimo luogo, è stato **modificato il regime sanzionatorio** applicabile alle violazioni relative all'Iva all'importazione, con **innalzamento della soglia di rilevanza penale da 10.000 a 100.000 euro**.

In base all'attuale [**articolo 96, D.Lgs. 141/2024**](#), se non ricorrono le circostanze aggravanti specificamente previste, è punito con la sanzione amministrativa **dal 100 al 200% dei diritti di confine** dovuti, e comunque in misura non inferiore a 2.000 euro, chiunque commette le **violazioni di contrabbando** (di cui agli [**articoli da 78 a 83, D.Lgs. 141/2024**](#)), salvo che l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia **superiore a 10.000 euro**.

A seguito della novità introdotta dal D.Lgs. 81/2025, la soglia di rilevanza penale è aumentata a 100.000 euro per l'Iva all'importazione, restando invece pari a 10.000 euro per i dazi doganali.

In sostanza, se non ricorrono le circostanze aggravanti, **le violazioni di contrabbando sono punite con la sanzione dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti** e, comunque, in misura



non inferiore a 2.000 euro, salvo che:

- l'ammontare dei diritti di confine **a titolo di dazio doganale** dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia **superiore a 10.000 euro**;
- l'ammontare complessivo dei diritti di confine **diversi dal dazio** dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia **superiore a 100.000 euro**.

Un'ulteriore modifica è relativa alle **soglie per la definizione delle circostanze aggravanti**, di cui all'[**articolo 88, comma 2, D.Lgs. 141/2024**](#).

In particolare, per il contrabbando punibile, oltre che con la multa, anche con la reclusione fino a 3 anni, è prevista una **sanzione da 50.001 a 100.000 euro per i dazi doganali e da 200.001 a 500.000 per gli altri diritti di confine**. Invece, per le violazioni di contrabbando punibili, oltre che in via pecuniaria anche con la reclusione da 3 a 5 anni, è prevista una **sanzione da 100.001 euro per i dazi e da 500.001 euro per i diritti di confine diversi dai dazi**.

Infine, sono state **ampliate le violazioni** sanzionabili mediante la **confisca delle merci** oggetto dell'illecito, prevista dall'[**articolo 96, comma 7, D.Lgs. 141/2024**](#), fermo restando che la confisca **non è disposta** in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione è avviata su istanza di parte, a condizione che **l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche** o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.